



www.framiss.it - fraternitamissio@hotmail.com

ASSOCIAZIONE
"FRATERNITA' MISSIONARIA - ONLUS"
Piazza S. Bonaventura 2
35010 - CADONEGHE -PD

STATUTO

modificato con Assemblea Straordinaria dei Soci
del 26 Marzo 2008

STATUTO

dell'Associazione di volontariato e di solidarietà missionaria denominata
"FRATERNITA' MISSIONARIA ONLUS"
con sede in Piazza S.Bonaventura n. 2, 35010 CADONEGHE –PD
presso la Sede Parrocchiale omonima e
sede amministrativa in: Via Conche 1, 35010 CADONEGHE - PD.

Art. 1 - COSTITUZIONE

Tra i sottoscrittori del documento di costituzione iniziale, ma aperta a quanti in futuro intenderanno farne parte, si è costituita l'associazione di volontariato, di solidarietà sociale, apolitica, apartitica, senza scopo di lucro, denominata **“FRATERNITA' MISSIONARIA”**

A seguito della richiesta di variazione alla Direzione regionale delle Entrate in data 4/6/1999 viene riconosciuta come organizzazione non lucrativa di utilità sociale assumendo la seguente denominazione:

“FRATERNITA' MISSIONARIA . ONLUS”

L'Associazione

- è costituita a tempo indeterminato;
- stabilisce la propria sede in Cadoneghe – PD - presso la sede della Parrocchia di S. Bonaventura, in piazza S. Bonaventura 2;
- potrà istituire altre sedi operative amministrative ed uffici in Italia e all'estero per il perseguimento dei propri scopi;
- l'Associazione intende assumere la natura giuridica prevista dall'art.36 e segg. cc. e pertanto quella della associazione non riconosciuta;
- intende operare nei limiti e secondo la normativa prevista dalla Legge n. 266/91 e della vigente Legislazione Regionale e delle norme e dei

principi generali dell' ordinamento giuridico vigente.

L'attività organizzativa dell'associazione ed il suo funzionamento sono regolati dal presente statuto, che ne costituisce la regola fondamentale di comportamento.

Il presente statuto potrà essere modificato con deliberazione dell' Assemblea straordinaria dei soci, come più avanti indicato all' articolo n. 11

L'interpretazione della normativa del presente statuto sarà effettuata secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell' Art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 2 - FINALITA'

L'Associazione di volontariato **"FRATERNITA' MISSIONARIA ONLUS"** persegue esclusivamente il fine della solidarietà civile, culturale, sociale e opera senza scopo di lucro proponendosi i seguenti scopi:

- lo svolgimento di attività di utilità sociale nei settori dell'assistenza, istruzione, tutela naturalistica, beneficenza in senso lato,
- il sostegno di processi di sviluppo endogeno, prevalentemente delle popolazioni del sud del mondo, intesi come aiuto e scambio di cooperazione e reciproca condivisione umana, in collaborazione con Missionari Cattolici e con organismi riconosciuti, presenti nelle varie realtà,
- la promozione nel territorio di una cultura di pace, solidarietà e fratellanza, al di là di ogni differenza razziale, politica, culturale e religiosa.

Art. 3 - ATTIVITA'

Per il conseguimento delle finalità espresse dall' art. 2, l'Associazione si propone di:

- Appoggiare finanziariamente programmi di sviluppo sociale per la realizzazione di infrastrutture utili all'uomo ed alla sua dignità, collaborando con Missionari e con altre associazioni di volontariato appartenenti ad organismi non governativi (ONG) riconosciuti dallo Stato e non, operanti nei Paesi in via di sviluppo;
- Sostenere programmi di sviluppo volti alla promozione sociale umana e culturale dell'uomo;

- Sensibilizzare la comunità in cui opera sugli scopi dell'associazione, al fine di aumentare le adesioni alla stessa.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra citate ad eccezione di quelle che siano in maniera diretta od indiretta attinente agli scopi sociali.

Art 4 - AMMISSIONE

- 1) Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
- 2) L'ammissione all'organizzazione è deliberata dalla Assemblea, su domanda scritta del richiedente. L'ammissione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Il diritto al voto nelle Assemblee viene esercitato qualora l'aderente abbia provveduto al versamento della quota stabilita annualmente dall'Assemblea.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di

- 1) eleggere gli organi dell'organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali;
- 2) essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento della medesima, come stabilito dalle leggi e dallo Statuto;
- 3) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;

Gli aderenti all'Associazione hanno il dovere di:

- 4) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- 5) di versare la quota associativa, secondo l'importo annualmente stabilito

Art. 6 - ESCLUSIONE

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La decisione è attribuita al Consiglio Direttivo con possibilità di appello all'assemblea o comunque al giudice ordinario.

Art. 7 - ORGANI SOCIALI

1) Sono organi dell'organizzazione:

- L'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le

limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e/o qualità delle stesse.
6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 9 – CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e su convocazione del Presidente che ne ha l'obbligo, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
2. la convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Art. 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. Per la validità dell'assemblea in seduta ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

Art. 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Per la validità valgono le stesse regole previste per l'Assemblea Ordinaria.

All'Assemblea straordinaria è attribuito il potere di modificare lo statuto dell'associazione che lo esercita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera anche lo

scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati .

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Presiede il Consiglio Direttivo il Presidente dell'Associazione.

Art. 13 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa: a) per scadenza del mandato, b) per dimissioni volontarie, c) per eventuale revoca, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo il quale, a sua, volta, provvederà alla nomina del Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri scelti dall'assemblea generale dei soci in base alle loro competenze in campo contabile e fiscale.

Il collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Esso ha il compito di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili.

I revisori dei conti, qualora ravvisino delle irregolarità, hanno il potere di fare motivate osservazioni al Consiglio Direttivo.

Art. 15 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

1. contributi degli aderenti;
2. contributi di privati;
3. contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. contributi di Organismi internazionali;
5. donazioni e lasciti testamentari;
6. rimborsi derivanti da convenzioni;
7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
8. ogni altro tipo di entrate ammesse dalla legge 266/91

Art. 16 - I BENI

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.
2. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 17 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18 – PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' MARGINALI

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della legge 266/91.

Art. 19 - BILANCIO

1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno
2. Il conto Consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 20 - CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate da Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione

Art. 21 - DIPENDENTI E COLLABORATORI

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla legge 266/91.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.
3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per responsabilità civile verso terzi.

Art. 22 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. n. 4 della legge 266/91

Art. 23 - RESPONSABILITA' DELLA ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 24 - ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 25 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

Art. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.